

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 350080)

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 15

Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1
Finalità.**

1. La Regione del Veneto, al fine di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica, in particolar modo al termine dell'attività lavorativa, promuove nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e lo sviluppo di sistemi di welfare integrato.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) istituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", il Fondo di previdenza complementare del Veneto;
 - b) promuove attività di informazione, formazione e assistenza qualificata dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale;
 - c) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l'attuazione di progetti di welfare integrato;
 - d) incentiva, dopo l'istituzione e la messa a regime del Fondo di cui alla lettera a), le adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche e sanitarie complementari.
3. La Regione riconosce e favorisce il funzionamento di uno o più fondi pensione per lavoratori dipendenti, a seguito di contrattazione tra le parti sociali a livello regionale, di uno o più fondi pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni e sindacati di rilievo regionale, di uno o più fondi istituiti o promossi dalla Regione secondo la normativa vigente.
4. La Regione riconosce e favorisce le azioni delle imprese dirette allo sviluppo della previdenza complementare.

**Art. 2
Requisiti e accreditamento delle forme di welfare.**

1. La Regione, al fine di meglio tutelare le esigenze dei fruitori dei servizi welfare integrato, riconosce e favorisce il funzionamento delle forme di welfare collettive che rispettino i seguenti requisiti:
 - a) adeguata struttura sul territorio, sia in termini di servizio offerto che di utenti;
 - b) governance espressa dal territorio;
 - c) profili di costo contenuti ed efficienza gestionale;
 - d) previsione di una quota di investimenti nel territorio, relativamente ai soli fondi pensione;
 - e) convenzionamento con il sistema socio-sanitario regionale, relativamente ai soli fondi sanitari.
2. I criteri di attuazione dei requisiti e le modalità per l'accreditamento delle forme di welfare, saranno oggetto di specifica delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della

legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e la commissione consiliare competente.

Art. 3

Attività di informazione e di formazione.

1. La Giunta regionale attua iniziative di informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali e sanitarie complementari e di welfare integrato.
2. Al fine di favorire le iniziative di informazione di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione:
 - a) del personale della Regione e degli enti locali;
 - b) degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - c) dei gestori e promotori di prodotti di welfare.

Art. 4

Interventi a favore della previdenza complementare per i lavoratori.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a lavoratori residenti nel Veneto, iscritti a fondi pensione di natura collettiva, contributi diretti ad assicurare per limitati periodi di tempo la copertura contributiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi tenendo conto delle situazioni economiche e familiari meno favorevoli per gli iscritti, e della presenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, con riferimento alla posizione occupazionale degli iscritti o di necessità assistenziali all'interno dei nuclei familiari.

Art. 5

Istituzione di Veneto Welfare.

1. È istituito l'Ente regionale Veneto Welfare, di seguito denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.
2. L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'Ente sono disciplinati da un regolamento proposto dal Direttore e approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. L'Ente disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con apposito regolamento proposto dal Direttore in conformità al regolamento di organizzazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
4. L'Ente:
 - a) svolge attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in ordine alla previdenza complementare della popolazione regionale;
 - b) cura i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare e per il coordinamento dell'attività dei fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori;
 - c) offre servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della previdenza in genere ed ai fondi sanitari integrativi;
 - d) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l'attuazione di progetti di welfare;
 - e) effettua studi e ricerche relativamente alle materia di competenza.
5. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare approva il piano annuale e triennale di attività formulato dall'Ente ed approva, altresì una relazione conclusiva sullo stato di avanzamento dei piani come programmati.

Art. 6
Organi di Veneto Welfare.

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Direttore;
- b) il Revisore unico.

2. Il Direttore è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel BUR, tra i soggetti di età non superiore ai sessanta anni, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

3. L'incarico di Direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale ed il trattamento economico è equiparato a quello previsto per i dirigenti regionali responsabili delle strutture regionali.

4. L'incarico di Direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di Direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:

- a) proporre il regolamento di organizzazione e la dotazione organica di cui all'articolo 5, comma 2 entro sessanta giorni dalla nomina;
- b) proporre il regolamento di cui all'articolo 5, comma 3;
- c) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
- d) predisporre il programma annuale e triennale di attività;
- e) presentare alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell'Ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;
- f) assumere, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'Ente e l'integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche di welfare.

6. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE", che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.

7. L'incarico di Revisore non è compatibile con cariche elettive né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale, anche nei cinque anni precedenti, presso i soggetti di cui all'articolo 2.

8. Il Revisore unico esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell'Ente, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.

9. Al Revisore unico spetta un'indennità annua lorda onnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al dieci per cento di quella spettante al Direttore; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997".

10. Con le stesse modalità di cui al comma 6 è nominato il revisore supplente.

Art. 7
Vigilanza.

1. L'Ente è sottoposto al riscontro di congruità della Giunta regionale che si esercita sui seguenti atti:
 - a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
 - b) il rendiconto generale annuale.
2. La Giunta regionale, contestualmente all'esame del rendiconto annuale, riscontra la congruità delle azioni dell'Ente rispetto agli indirizzi espressi.

Art. 8 Personale.

1. Nel limite della dotazione organica proposta dal Direttore e approvata dalla Giunta regionale, l'Ente si avvale di personale proprio acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione o altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
2. Per l'espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l'Ente può stipulare specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con Università.

Art. 9 Risorse finanziarie e patrimoniali.

1. L'Ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:
 - a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
 - b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Regione.
2. La Regione, con delibera della Giunta, trasferisce all'Ente i beni e le attrezzature destinate all'esercizio delle funzioni individuati in apposito inventario.
3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente.

Art. 10 Attività di informazione e assistenza qualificata.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 5, l'Ente stipula apposita convenzione per condividere con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e con gli enti gestori dei fondi previdenziali, le informazioni ed i dati personali riguardanti i lavoratori e le aziende operanti nel territorio regionale.
2. Le modalità di condivisione delle informazioni sono disciplinate da apposite convenzioni.
3. L'Ente rende disponibili alla Regione le informazioni e i dati sopra indicati anche in forma aggregata e per scopi statistici correlati all'espletamento dei relativi compiti di sostegno e promozione della previdenza complementare.

Art. 11 Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali.

1. La Giunta regionale, al fine di incentivare l'adesione alla previdenza complementare dei dipendenti dell'amministrazione regionale, individua forme di adeguamento del trattamento di previdenza disciplinato dall'articolo 111 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" alle previsioni di cui alla presente legge, adottando le conseguenti iniziative.

Art. 12
Abrogazioni.

1. La legge regionale 18 maggio 2007, n. 10 "Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto" è abrogata.

Art. 13
Clausola valutativa.

1. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

- a) le attività di informazione, formazione e assistenza qualificata dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale messe in atto;
- b) i progetti realizzati volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l'attuazione di progetti di welfare integrato;
- c) i dati sugli incentivi alle adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche e sanitarie complementari;
- d) le forme di welfare collettive riconosciute e accreditate dalla Regione ai sensi dell'articolo 2;
- e) le attività svolte da Veneto Welfare.

Art. 14
Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2017 e in euro 110.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" - Titolo 1 "Spese correnti", le cui dotazioni vengono incrementate di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - Programma 02 "Formazione professionale" - Titolo 1 "Spese correnti" afferenti alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto" del bilancio di previsione 2017-2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 luglio 2017

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Requisiti e accreditamento delle forme di welfare
Art. 3 - Attività di informazione e di formazione
Art. 4 - Interventi a favore della previdenza complementare per i lavoratori
Art. 5 - Istituzione di Veneto Welfare

Art. 6 - Organi di Veneto Welfare

Art. 7 - Vigilanza

Art. 8 - Personale

Art. 9 - Risorse finanziarie e patrimoniali

Art. 10 - Attività di informazione e assistenza qualificata

Art. 11 - Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali

Art. 12 - Abrogazioni

Art. 13 - Clausola valutativa

Art. 14 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 luglio 2017, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 febbraio 2017, dove ha acquisito il n. 224 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Guadagnini Antonio;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 maggio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Antonio Guadagnini, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 luglio 2017, n. 15.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Antonio Guadagnini, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con questo progetto di legge, oggi all’esame dell’Aula consiliare, s’intende dare un forte impulso allo sviluppo della previdenza complementare in Veneto.

Che si tratti di un’esigenza reale, è difficilmente discutibile. A partire dagli anni ’90, infatti, il nostro sistema pensionistico è stato profondamente modificato sia a causa del progressivo aumento della durata della vita media (che determina di conseguenza un allungamento del periodo di pagamento delle pensioni) sia a causa del rallentamento della crescita economica (che causa una riduzione dell’ammontare dei contributi necessari a pagare le pensioni).

Per tali ragioni sono state innalzate sia l’età richiesta per andare in pensione sia l’anzianità contributiva minima; l’importo della pensione è stato collegato all’ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni percepite, nonché alla crescita del prodotto interno lordo e alla durata media del periodo di pagamento della pensione (la cosiddetta “speranza di vita” al momento del pensionamento); la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell’inflazione e non più in base all’aumento delle retribuzioni.

Tutto ciò fa sì che le nuove pensioni saranno via via più basse in rapporto all’ultima retribuzione percepita (il cosiddetto “tasso di sostituzione”) e che dunque alla previdenza obbligatoria debba essere affiancata la previdenza complementare.

Eppure, a un decennio dall’avvio della riforma che la riguarda, la previdenza integrativa non ha nemmeno sfiorato l’amplessissima platea che gli addetti ai lavori si auspicavano.

Come emerge dai dati di fine 2015 forniti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, il tasso di adesione alla previdenza complementare in Italia rispetto alle forze di lavoro è stimato nel 21,3%. Considerando gli iscritti al netto di coloro che hanno interrotto i versamenti contributivi, rispetto agli occupati risulta pari al 24,2%, di cui: 30,9% tra i lavoratori dipendenti privati, 19,1% tra i lavoratori autonomi e 5,1% tra i dipendenti pubblici.

Un forte tasso di adesione si è invece registrato nelle regioni dove l’offerta previdenziale è stata completata da iniziative di tipo territoriale: essi sono pari al 40- 45% in Valle d’Aosta e in Trentino Alto Adige, regioni a statuto speciale.

Insomma, l’esigenza di promuovere la previdenza complementare a base territoriale è evidente. E a questa esigenza, come detto, intende rispondere il presente progetto di legge, che mira a dotare la Regione del Veneto di strumenti in grado di agire su più fronti.

Un primo fronte riguarda l’attività d’informazione e di assistenza qualificata dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale, riconoscendo così il funzionamento di fondi pensione esistenti di livello regionale per lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, ed eventualmente promuovendo l’istituzione di nuovi fondi, come peraltro consentito dalla legislazione vigente.

Un secondo versante d’intervento riguarda l’adozione di misure d’incentivazione delle adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento a specifiche situazioni economiche e familiari sfavorevoli.

Un ruolo chiave nell’intervento a favore della previdenza complementare, inoltre, è svolto da un ente strumentale regionale all’uopo costituito: il progetto di legge mira infatti a creare una rete sinergica tra enti gestori dei fondi, datori di lavoro e lavoratori, il tutto sotto la regia dell’ente in questione, tramite il quale la Regione potrà fornire ai lavoratori/cittadini adeguate garanzie in ordine alle prestazioni erogate dai fondi pensione.

Va detto che la versione originaria del progetto di legge era intitolata “Interventi a favore della previdenza complementare a base territoriale regionale”, dando la sola impressione di voler promuovere e diffondere la cultura della previdenza complementare.

Nel corso della prima fase istruttoria svoltasi nella competente commissione consiliare, chi relaziona si è dunque fatto carico di proporre diverse modifiche, aprendo ad un contesto volto a promuovere e realizzare “Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto”. Questo, di conseguenza, è il nuovo titolo scelto per la proposta legislativa, che si prefigge di introdurre nel sistema regionale strumenti mirati a creare un vero e proprio sistema di welfare integrato regionale, dato l’esplicito riferimento a forme pensionistiche e sanitarie complementari (articolo 1, comma 2, lettera c) e all’attività di promozione di studi e progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche tramite il risparmio previdenziale, ivi compresi l’attuazione di progetti di welfare (articolo 1, comma 2, lettera b).

Tali modifiche sono state condivise dalla suddetta commissione ed immediatamente trasmesse ad un’ampia platea di soggetti, consultati nella seduta del 19 aprile 2017.

Quelle di maggior rilievo sono le seguenti:

- la modifica della ragione sociale del soggetto da costituire, che, anziché società a partecipazione pubblica (nel testo depositato), si propone essere ente strumentale della regione del Veneto. Ente che mantiene i compiti delineati in capo all’originaria società di servizi ossia, principalmente, quelli di diffondere una cultura della previdenza complementare tramite campagne informative, percorsi di formazione e attività di assistenza qualificata nonché di fornire, a nome della Regione Veneto, adeguate garanzie in ordine alle prestazioni erogate dai fondi.

Le ragioni che hanno portato a tale scelta sono dettate dalla volontà di non costituire un nuovo soggetto, potenziale fonte di spese eccessive per il suo funzionamento a carico della Regione.

L’ente strumentale - denominato nella nuova proposta “Veneto Welfare” - è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale; il che, se da un lato garantisce appunto l’autonomia per l’espletamento delle funzioni affidate, nel contempo assicura anche forme di controllo e vigilanza su programmi di attività, costi di funzionamento e non ultimo il coordinamento con le politiche regionali.

Gli articoli da 5 a 9 sono dedicati proprio alla descrizione della natura e dell’organizzazione del nuovo ente, che avrà un unico direttore, un unico revisore dei conti (anziché un apparato che presumibilmente vedrebbe coinvolti più soggetti: un consiglio di amministrazione, con suo presidente, un collegio di revisori e un direttore) e personale proprio; il quale, data la natura dell’ente, potrà essere reclutato tra i ruoli regionali senza generare ulteriori nuovi costi per l’amministrazione regionale, che potrà impiegare personale già in carico utilizzando l’istituto del comando o del distacco, se non anche del trasferimento. È giusto il caso di far notare che l’articolo 8 “Personale” prevede sì la possibilità per l’ente di avvalersi di personale proprio anche reclutato mediante procedura concorsuale, ma prevede pure che tale facoltà sia soggetta a due condizioni: che la professionalità richiesta non sia reperibile all’interno dell’ente regionale o di altre pubbliche amministrazioni e che vi sia l’autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare;

- l’introduzione di una norma - l’articolo 2 “Requisiti e accreditamento delle forme di welfare” - che autorizza la Giunta a predisporre un vero e proprio sistema di accreditamento regionale di soggetti, e prodotti finanziari, che operano nell’ambito di forme di welfare collettivo a tutela e garanzia del lavoratore che vi aderisce.

Attività di istruttoria e valutazione, questa, che potrebbe essere anche delegata dalla Regione del Veneto a Veneto Welfare;

- la soppressione dell’originario articolo 4 “Fondi pensione promossi dalla Regione”, che autorizzava la Regione ad istituire uno o più fondi pensione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), e dell’articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

Si osserva, ad ogni modo, che il progetto di legge contempla, tra gli strumenti di welfare integrativo, al comma 3 dell’articolo 1, la facoltà di istituire forme pensionistiche complementari della Regione.

Premesso che - ai sensi del citato decreto legislativo 252/2005 - tali azioni potranno essere realizzate solo con l’approvazione di una legge regionale ad hoc che ne disciplinerà il funzionamento, ovviamente nel rispetto della normativa nazionale, la facoltà in questione apre a nuovi ipotetici scenari.

Chiudo questa mia relazione, infatti, puntualizzando che, se l’obiettivo del progetto di legge in esame è indubbiamente quello di incentivare l’adesione dei cittadini alle forme pensionistiche complementari, consentendo loro di abbassare il divario tra gli ultimi stipendi percepiti e l’importo della pensione, va considerata la possibilità che, nei limiti consentiti dalla normativa, le risorse economiche dei fondi complementari possano essere utilizzate anche per finanziare quelle opere d’interesse pubblico di cui il territorio regionale abbisogna.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta di mercoledì 17 maggio 2017, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge 224, nella versione modificata dal proponente, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Siamo Veneto e Il Veneto del fare- Flavio Tosi; hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Alessandra Moretti Presidente.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

inizio subito correggendo il relatore sui conti, perché l’ultimo rapporto sulla regionalizzazione della spesa previdenziale non solo non salva il Veneto, ma non salva nemmeno il Trentino, nel senso che il Veneto complessivamente nell’ultimo report ha un deficit previdenziale complessivo di 1 miliardo e 592 milioni di euro, un po’ meno della metà il deficit previdenziale INPS. Quindi il bilancio tra contributi versati e distribuiti, di 700 milioni per la parte INPS, e per il restante al miliardo e mezzo per le altre casse

previdenziali.

Il Trentino ha un saldo positivo INPS ma, complessivamente, sommate le altre casse previdenziali, l'ultimo rapporto dà uno sbilancio di 27 milioni di euro, quindi ci è vicino, ma non arriva alla copertura del 100% tra versato e distribuito.

In totale, quindi, dall'ultimo rapporto sulla regionalizzazione del sistema previdenziale italiano si evince che il sistema previdenziale italiano ha uno sbilancio di 55 miliardi di euro, ultimo dato disponibile al 2015.

Detto questo, è chiaro che nel nostro Paese le forme di previdenza complementare stentano a decollare, pur a fronte della trasformazione da retributivo a contributivo del sistema che renderà le pensioni delle generazioni future più povere rispetto a quelle delle generazioni presenti e passate.

Tuttavia, non dimentichiamo che esiste una legge regionale "Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto" che risale a dieci anni fa, precisamente al 10 maggio del 2007, quindi prima di tutto dobbiamo chiederci come mai, pure in presenza di una legge specifica per la previdenza complementare, queste forme in Veneto abbiano avuto uno sviluppo limitato. Dobbiamo tenere conto però anche delle debite proporzioni tra Trentino Alto Adige e Veneto, stiamo parlando di un ordine di grandezza dieci volte maggiore in termini di popolazione e più di dieci volte maggiore in termini di popolazione attiva, cioè di quella che poi, con il proprio lavoro e con il proprio reddito, genera il gettito.

La motivazione non va ricercata nel fatto che sia mancato un Ente dedicato, è in realtà una questione molto più complicata, derivante dal fatto che il sistema economico del Veneto è molto più complesso di quello del Trentino, ma molto più complesso, e si articola non solo nelle medie imprese, dove esiste un sistema di relazioni sindacali che sono poi motori di questi sistemi complementari, ma deve concentrarsi sulle piccole e piccolissime imprese. Quindi le esperienze venete sono – come già detto – quella di solidarietà e quella della bilateralità: insistendo entrambe su un panorama di imprese piccole, non hanno fino ad oggi espresso una capacità di coinvolgimento dei lavoratori, cioè coloro che versano e hanno reddito, e quindi possono anche accedere a forme complementari larghe come quello del Trentino.

Detto questo, e senza prendermi troppo tempo, la nostra critica a questa legge è proprio nella parte che vede l'introduzione di un Ente strumentale preposto. Noi riteniamo che non sia necessario istituire un nuovo Ente per promuovere i fondi pensionistici complementari, noi diciamo che è possibile farlo fare a quell'Ente che si occupa già di politiche attive del lavoro e che si chiama Veneto Lavoro, che tra l'altro è già impegnato in buona parte di quelle attività che vedono le parti sociali confrontarsi, dalle crisi aziendali all'inclusione attiva, alla gestione dei fondi europei. Proprio nella legge che ha istituito Veneto Lavoro esiste una Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, che è ritenuta da tutte, in Veneto e fuori dal Veneto, una lodevolissima eccellenza di pratiche concertative, che ha svolto egregiamente il proprio lavoro negli anni più duri dell'ultima crisi, portando in Veneto nonostante la crisi una bassissima conflittualità tra rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, dimostrando che un modello Veneto di concertazione esiste ed è imperniato in questa Commissione. A nostro avviso, portando lì dentro le competenze per implementare ulteriormente la previdenza complementare diventa quindi inutile istituire un nuovo Ente.

La manovra emendativa che abbiamo presentato sostanzialmente riguarda il fatto di incardinare su Veneto Lavoro questa funzione, di individuarla precisamente poi nella Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali; laddove quindi vengono firmati contratti integrativi sia presente questa funzione e venga promossa, e vengano invece abrogati gli articoli che prevedono l'istituzione di un Ente strumentale ad hoc che riteniamo non necessari."

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 252/2005 è il seguente:

"Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

- a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
- c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
- f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
- g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
- i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.”.

- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 252/2005 è il seguente:

“Art. 12. Fondi pensione aperti

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.

2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2009 è il seguente:

“Art. 6 - Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.

1. È istituita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata commissione, con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle politiche in materia di formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento.

2. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3. La commissione è così composta:

- a) assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
- b) tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola impresa, tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di cui almeno uno del turismo e tredici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale che sottoscrivano accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione generale o sulle politiche del lavoro e della formazione;
- c) un rappresentante delle libere professioni designato dall'associazione interprofessionale, parte sociale, più rappresentativa a livello regionale e un rappresentante del settore del credito;
- d) consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e supplente di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche ed integrazioni;
- e) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. In caso di assenza del presidente presiede il vicepresidente, che con cadenza semestrale viene scelto a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali presenti in commissione.

6. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria comunica

al comitato di cui all'articolo 7 gli ordini del giorno delle sedute della commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.

8. La commissione, entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2, approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che disciplina il suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sotto-commissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali.

9. Ai componenti della commissione è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 57 della legge regionale n. 37/1997 è il seguente:

"Art. 57 - Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione.

1. Ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell'ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .

2. Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui all'articolo 3 della legge sopra citata."

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 111 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

"Art. 111 - Trattamento di previdenza.

1. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale regionale è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL).

2. La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

3. Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

4. Per ogni anno di servizio utile la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

5. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma 4 e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

6. I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:

- a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
- b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione all'INADEL ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente, della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;
- c) i servizi riscattati dal dipendente con l'INADEL e con l'ENPAS anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;
- d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente.

7. Ai fini del recupero nei confronti dei competenti istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.

8. Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto."

4. Struttura di riferimento

Direzione lavoro